



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE N 3/26

Procedimento disciplinare n. 4/2026 R.G.PF – 3/2026 R.G. T.F.
IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Francesco Cerotto – Vicepresidente

Avv. Vittorio Palamenghi - Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di XXXXX e XXXXX, deferiti dalla Procura Federale con atto del 18 maggio 2026 questo Tribunale Federale, riunito in camera di consiglio nella seduta del 18.06.2026, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con atto di deferimento del 18 maggio 2026, la Procura Federale ha citato a giudizio dinanzi a questo Tribunale i Signori XXXXX (tesserato FIDESM n. XXXXX) e XXXXX (tesserato FIDESM n. XXXXX), per rispondere quanto al XXXXX della violazione dell'art. 4 comma IV del Codice Etico Federale, nonché della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale e art. 11 dello Statuto Federale, anche con riferimento all'art. 32 comma IX dello Statuto Federale, *“per aver violato il principio di riservatezza, lealtà e correttezza istituzionale a cui è tenuto nella sua qualità di Consigliere Federale, condividendo con terzi atti non pubblici, deliberati nella riunione consiliare svoltasi in data 18 dicembre 2025, da approvare nel corso della successiva riunione del 29 gennaio 2026, potenzialmente compromettendo il corretto funzionamento degli organi federali ed il corretto sviluppo dell'iter sotteso alle delibere consiliari”*

Quanto al tesserato XXXXX per rispondere della violazione dell'art. 7 bis del Regolamento di Giustizia Federale e dell'art. 12 del Regolamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 11 dello Statuto Federale *“per aver omesso di collaborare con la Procura Federale, rendendo, nel corso della propria audizione personale svoltasi in data 2° aprile 2026, dichiarazioni mendaci, reticenti od incomplete, in violazione dell' art. 7 bis del Regolamento di Giustizia Federale e dell'art. 12 del Codice di comportamento sportivo del Coni, e per aver interferito nell'attività del Consiglio federale suggerendo indirettamente l'approvazione o meno delle delibere consiliari, in qualità di maggior esponente dell'UDI (Unione Danza Italia), condividendole con il figlio, il Consigliere XXXXX, al fine di farle approvare o meno nei Consigli federali FIDESM”*.

Va premesso che XXXXX è un Consigliere Federale FIDESM ed è figlio di XXXXX ritenuto dalla Procura Federale quale “maggior esponente” dell'UDI (Unione Danza Italiana).



La contestazione a carico di XXXXX trae origine da una dichiarazione resa dallo stesso nel corso di una riunione consiliare del 29.01.2026 in cui dovevano essere approvati atti deliberati dal Consiglio alla precedente riunione del 18 dicembre 2025. Nel momento in cui la Presidente ha deciso di passare al punto relativo a tale approvazione, il Consigliere XXXXX è intervenuto per chiedere un rinvio della votazione in quanto: “...*per prassi personale prima di esprimermi su atti già deliberati mi confronto con un ristretto gruppo di lavoro indipendente, che insomma mi aiuta a capire il verbale precedente, se approvarlo o non approvarlo quello che abbiamo approvato da tecnici. Da questo confronto è emersa l’indicazione di rinviarlo.*”. Dalla visione del video acquisito agli atti, è emersa la reazione della Presidente che ha redarguito il XXXXX sottolineando la gravità della violazione. Il XXXXX in quell’occasione ha riconosciuto la non conformità alle regole deontologiche della condotta chiedendo anche scusa.

Al XXXXX veniva anche contestato di aver rivelato al padre XXXXX la circostanza relativa a un accordo intervenuto con terzo soggetto – tale XXXXX – per un “patteggiamento”, così comunicando a soggetto non autorizzato una circostanza che in quel momento doveva ancora rimanere segreta.

La contestazione a carico di XXXXX riguardava invece la falsa dichiarazione che lo stesso avrebbe reso alla Procura Federale nel corso dell’audizione del 24.04.2026 affermando di aver saputo del “patteggiamento” concordato da altro tesserato, negando di averlo saputo dal figlio XXXXX e affermando di averlo sentito da alcune persone che sostavano davanti al Palazzetto dello Sport di Riccione durante i Campionati Assoluti 2026. Secondo la Procura, inoltre, il XXXXX avrebbe interferito nell’attività del Consiglio Federale perché, in qualità di maggiore esponente dell’UDI, avrebbe condiviso con il figlio alcune decisioni assunte in seno a tale associazione al fine di farle deliberare nei consigli FIDESM.

La Procura Federale apriva e istruiva il procedimento ascoltando la Presidente Prof. Laura Lunetta e il Segretario Generale Felice Casini. La prima confermava le circostanze relative alle dichiarazioni rese dal XXXXX nel corso della riunione del 29.01.2026 e l’altro chiariva le modalità del collegamento telematico utilizzato per le riunioni consiliari soprattutto con riferimento alle cautele adottate per evitare che partecipino non visti soggetti estranei.

Con comunicazioni inoltrate in via telematica il 01.02.26 e 12.03.26 il XXXXX giustificava il proprio comportamento affermando di non aver divulgato nulla, ma di essersi limitato a sottoporre a due professionisti (un avvocato e un commercialista) aspetti tecnici che riguardavano il bilancio per sapere se fossero in grado di aiutarlo nella valutazione. Precisava, inoltre, di non aver potuto nell’immediatezza della riunione riferire questa circostanza, perché incalzato dalla Presidente che non gli avrebbe lasciato la possibilità di chiarire. Tale tesi veniva ribadita anche nel corso dell’audizione davanti alla Procura Federale assistito dal suo difensore.

La Procura deferiva il XXXXX e il XXXXX per le violazioni sopra specificate.

Fissata l’audizione il XXXXX non compariva ma faceva pervenire tramite il proprio difensore Avv. Fabrizio Sperduto (presente) una memoria con cui si ribadiva con maggiori approfondimenti la tesi sostenuta dal XXXXX chiedendo il proscioglimento.



Anche la Procura Federale inoltrava memoria integrativa con cui confutava la tesi del XXXXX e per quanto riguardava XXXXX chiedeva ammettersi la testimonianza di Gatta Paola per riferire, quale segretaria della Procura Federale, sulle dichiarazioni che il XXXXX avrebbe informalmente reso prima della sua audizione del 24.04.26 con cui, a differenza di quanto affermato nel corso dell'audizione, avrebbe sostenuto di aver appreso del patteggiamento dalla consultazione del sito, circostanza questa non vera perché tali accordi non vengono ivi pubblicati. La Procura concludeva la memoria sollecitando la sanzione della squalifica per 6 anni del XXXXX e la squalifica per 4 anni per XXXXX.

All'udienza del 18 giugno 2026, constatata la regolarità delle convocazioni, il XXXXX rilasciava una dichiarazione acquisita agli atti che però riguardava altro procedimento, dopodiché si dava la parola al Procuratore e al Procuratore aggiunto che si riportavano alla memoria insistendo sulle richieste. Prendeva la parola il difensore del XXXXX il quale ribadiva quanto sostenuto con la memoria. Infine prendeva la parola XXXXX il quale ribadiva di aver saputo del patteggiamento da persone che sostavano davanti al Palazzetto dello Sport di Riccione e che pensava che tali notizie queste persone le avessero apprese dal sito istituzionale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che risulti provata la responsabilità disciplinare per il tesserato XXXXX limitatamente alla contestata violazione del dovere di riservatezza previsto dall'art. 4 del Codice Etico Federale, 1 Regolamento di Giustizia Federale e 11 dello Statuto Federale per aver condiviso con terzi non autorizzati atti deliberati alla riunione consiliare del 18 dicembre 2025.

Risulta pacifico, proprio perché dichiarato dal XXXXX alla riunione del 29 gennaio 2026, che lo stesso abbia reso partecipi terze persone non autorizzate di atti deliberati alla precedente riunione del 18 dicembre. Come emerge dalla visione della videoregistrazione del 29 gennaio 2026, il XXXXX ebbe a dichiarare che per "prassi personale" prima di esprimersi su atti già deliberati aveva l'abitudine di confrontarsi con "un ristretto gruppo di lavoro indipendente" per essere aiutato a comprendere se approvare o non approvare quanto precedentemente deliberato. Redarguito dalla Presidente, il XXXXX si scusava senza a suo dire riuscire a spiegare le ragioni della condivisione con terzi.

Solo in un secondo momento, prima con email inviate alla Presidente e alla Procura e successivamente in sede di audizione, il XXXXX specificava che i destinatari della condivisione altro non fossero che un Avvocato che veniva indicato nella persona dell'Avv. Andrea De Paola e un commercialista nella persona del Dott. Angelo Galli ai quali avrebbe letto alcune voci del punto 5 dell'ordine del giorno per sapere se l'argomento rientrasse o meno nelle loro competenze al fine di essere aiutato a comprenderne meglio il contenuto in vista della votazione per l'approvazione del punto alla successiva riunione.

Orbene, a prescindere dalla possibilità o meno che il XXXXX abbia avuto nel corso della riunione del 29 gennaio 2026 di spiegare quali fossero le persone e le finalità della condivisione con costoro del punto 5, questo Tribunale ritiene quantomeno discutibile il tema se esista o meno una "scriminante" nel caso di consultazione con professionisti del contenuto di un deliberato da approvare anche se i professionisti sono a loro volta tenuti al segreto professionale.



Il Tribunale ritiene tuttavia che è proprio la versione offerta dal XXXXX prima alla Procura e poi al Tribunale a non essere credibile.

Va infatti segnalato come la prima versione offerta dal XXXXX fu quella della “prassi” di condividere con “un ristretto gruppo di lavoro indipendente”, frase questa che appare poco conciliabile con quanto successivamente rappresentato. Infatti, il XXXXX avrebbe potuto fin da subito potuto riferire di aver sottoposto a due professionisti di fiducia gli aspetti a lui non chiari delle voci di bilancio. La frase “un ristretto gruppo di lavoro indipendente” sembrerebbe piuttosto riferita da un lato a più di due persone e dall’altro, con la specifica “gruppo di lavoro indipendente”, sembrerebbe riferita a un gruppo di persone estraneo al Consiglio Federale.

Del resto con i successivi scritti e comunicazioni, oltre a fornire i nominativi dei due professionisti, il XXXXX non ha offerto alcuna prova di quanto affermato ma, viceversa, è egli stesso che nella dichiarazione del 19.03.2026, precisa: *“Con riferimento ai fatti per i quali sono stato incolpato nel suddetto procedimento, voglio precisare che il “ristretto gruppo di lavoro”*

al quale ho fatto riferimento era costituito dal mio avvocato e dal mio commercialista, i quali sono stati interpellati per fini professionali e ho ritenuto di potergli chiedere un parere, sicuro che ciò non avrebbe comportato una ulteriore divulgazione delle notizie da me riferire in quanto sono soggetti tenuti al segreto professionale e sono stati ammoniti da me in tal senso.”.

Con ciò, di fatto, sconfessando la ricostruzione approntata anche in sede d’udienza secondo cui la richiesta si sarebbe limitata a conoscere i confini della professionalità del “ristretto gruppo” senza fornire alcuna informazione ulteriore.

In buona sostanza, non vi sono gli estremi affinché il Tribunale possa fare un “atto di fede” credendo alla versione offerta dal XXXXX solamente e unicamente sulla base delle sue parole.

Per tale ragione il Tribunale ritiene provata la violazione come sopra precisata limitatamente alla divulgazione a terzi di quanto deliberato alla riunione del 18 dicembre 2025.

Quanto alla sanzione, va tenuto conto del fatto che la circostanza della rivelazione a terzi sia stata spontaneamente rivelata dallo stesso XXXXX nel corso del suo intervento del 29 gennaio 2026. Anche in considerazione dell’assenza di precedenti deontologici la sanzione può essere individuata nella sola ammenda. Tuttavia la stessa non può essere contenuta in misura minima in considerazione della qualifica di Consigliere FIDESM ricoperta dal XXXXX che presupporrebbe un maggiore impegno nell’osservanza delle regole deontologiche.

Si ritiene pertanto di infliggere allo stesso l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

Quanto alla circostanza secondo la quale il XXXXX avrebbe rivelato al padre XXXXX atti del Consiglio Federale e in particolare la circostanza dell’intervenuto accordo per il patteggiamento del XXXXX, ritiene questo Tribunale che anche applicando il principio del “più probabile che non”, la circostanza non sia andata oltre la soglia del mero sospetto senza tuttavia raggiungere la prova che la notizia sia stata rivelata al padre dal XXXXX, ben potendo la stessa essere trapelata al di fuori dei canali istituzionali dallo stesso XXXXX o dalle persone che eventualmente lo hanno assistito.



Passando alla posizione di XXXXX, tenuto anche conto di quanto sopra ritenuto con riguardo al XXXXX, si ritiene non raggiunta la prova della falsità delle dichiarazioni rese in sede di audizione davanti alla Procura Federale.

In tale occasione, infatti, il XXXXX ha dichiarato di aver appreso la notizia del patteggiamento XXXXX da persone che ne parlavano davanti al Palazzetto dello Sport di Riccione.

Anche in questo caso, pur potendosi sospettare che la circostanza non sia vera, non si ritiene raggiunta la prova della falsità, né tantomeno della provenienza della notizia da parte del figlio XXXXX.

Neppure può sopperire in punto di prova la circostanza segnalata dalla Procura secondo la quale in un colloquio informale avvenuto prima della sua audizione il XXXXX avrebbe dichiarato di aver appreso la notizia dal sito.

Tale dichiarazione sarebbe stata resa in un contesto colloquiale non verbalizzato come riconosciuto da tutte le parti.

In tale colloquio secondo la Procura il XXXXX avrebbe affermato di aver saputo la notizia consultando il sito, mentre l'incolpato ha sostenuto nel corso dell'audizione davanti a questo Tribunale di aver detto che forse le persone dalle quali aveva appreso la circostanza del patteggiamento potevano averlo appreso dalla consultazione del sito.

Resta il fatto che si trattava di una conversazione non ufficiale che non può assumere alcun valore ai fini della decisione, neppure passando attraverso la testimonianza della segretaria della Procura Signora Paola Gatta come richiesto dalla Procura Federale, istanza che pertanto va rigettata.

Per quanto attiene infine alle contestate interferenze da parte del XXXXX sulle decisioni del Consiglio Federale tramite il figlio XXXXX, anche in questo caso non si è andati oltre un'ipotesi di mero sospetto non essendo neppure emerse circostanze specifiche sul punto.

Di conseguenza il XXXXX deve essere prosciolto dalle contestazioni avanzate con il deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, giudicando sul deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori XXXXX (tesserato FIDESM n. XXXXX) e XXXXX (tesserato FIDESM n. XXXXX):

Dichiara:

1. il XXXXX responsabile della violazione degli artt. 4 del Codice Etico Federale, 1 Regolamento di Giustizia Federale e 11 dello Statuto Federale per aver condiviso con terzi non autorizzati atti deliberati alla riunione consiliare del 18 dicembre 2025.
2. **Infligge** al medesimo la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00).



3. **Proscioglie** il XXXXX dalla residua contestazione di rivelazione al padre XXXXX dell'intervenuto accordo di patteggiamento nei confronti di terzo soggetto perché il fatto non sussiste
4. **Proscioglie** XXXXX dalle contestazioni a lui ascritte perché i fatti non sussistono
1. **Dispone** la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale e alle parti per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Roma, nella sede del Tribunale Federale, in data 18 giugno 2026.

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Francesco Cerotto – Vicepresidente

Avv. Vittorio Palamenghi - Componente